

È UNO DEGLI EFFETTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Sulle ore eccedenti il precario non ha chance

DI MARCO NOBILIO

Ore eccedenti, meno opportunità per i precari. La costituzione dell'organico dell'autonomia che ha unificato i codici delle scuole dello stesso ordine e grado di cui si compongono gli istituti di istruzione superiore (II grado) e gli istituti comprensivi (I grado) ha cancellato i limiti di accesso alle ore eccedenti per i docenti interni della stessa istituzione scolastica. Limiti che avevano effetti in riferimento al codice della scuola. Pertanto, a partire da quest'anno, le ore eccedenti riguardanti gli spezzoni fino a 6 ore dovranno essere proposte anche ai docenti che insegnano in scuole diverse, se appartenenti alla medesima istituzione scolastica. Facciamo un paio di esempi. Se un istituto superiore è composto da un liceo classico e da un liceo scientifico (che fino all'anno scorso erano identificati con codici diversi ai fini della mobilità) e le ore eccedenti risultano nel liceo classico, a tali ore potranno aspirare anche i docenti del liceo scientifico, a nulla rilevando che non prestino servizio nello stesso tipo di scuola. Ciò vale anche in riferimento a comuni diversi. Per esempio, se un istituto comprensivo è composto da due scuole medie ubicate in comuni diversi, se le ore risultano in un solo comune, a tali ore potranno legittimamente aspirare anche i docenti che lavorano nell'altro comune.

La preclusione permane, invece, se le ore eccedenti risultano nei corsi serali. Ai sensi dell'articolo 12 dell'ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità a domanda, sottoscritto il 31 gennaio scorso, infatti, il corso serale è munito di un codice specifico e viene considerato istituto a se stante. Ciò rileva anche dalle note comuni della tabella di valutazione dei titoli, laddove è specificato che anche ai fini della maturazione della maggiorazione di punteggio collegata alla continuità, il relativo servizio assume rilievo solo se prestato nel corso serale.

Pertanto, qualora la disponibilità delle ore eccedenti risulti presso il corso serale, queste ore possono essere assegnate solo ai docenti che lavorano in tale corso. Tanto si evince anche da una recente sentenza del Tribunale di Ravenna (16 aprile 2010, n. 212) nella quale si afferma che, ai fini della individuazione del perimetro entro il quale individuare i docenti interni aventi titolo alle ore eccedenti, ciò che conta è il codice meccanografico del corso serale e non quello dell'istituzione scolastica in senso lato.

— © Riproduzione riservata —

